

## RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

All'Istituto Scolastico I.I.S.S. "N. GARRONE"

Il sottoscritto Fabio Pietrosanti, attivista del progetto Monitora PA<sup>1</sup>, nato a [redacted] residente in [redacted] via [redacted] eleggendo come proprio domicilio digitale l'indirizzo di posta elettronica certificata [comunicazioni@pec.monitora-pa.it](mailto:comunicazioni@pec.monitora-pa.it), ai sensi dell'art. 5 e seguenti del d. lgs. 14/03/2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni,

### premessò che

1. da informazioni assunte presso il Ministero dell'Istruzione<sup>2</sup> ho appreso che il Vostro Istituto Scolastico sta per ricevere fondi per 243.361,24 € a titolo di **investimento**, in attuazione del Piano "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.
2. come noto, con il decreto legge 24 marzo 2022, convertito con legge 19 maggio 2022, n. 52, lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, è terminato il 31 marzo 2022;
3. con la fine dello stato di emergenza è venuto meno parte di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" [n. doc 9300784], il quale prevedeva la possibilità di allentare alcune stringenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati, pur ribadendo la vigenza, anche nel corso dell'emergenza sanitaria, di obblighi ben precisi da parte degli Istituti Scolastici:

---

<sup>1</sup><https://monitora-pa.it>

<sup>2</sup><https://pnrr.istruzione.it/>

- **Sul consenso:** Il Garante indicava che le scuole e le università che utilizzassero sistemi di didattica a distanza non dovessero richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.
- **Sulla scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza:** Il Garante evidenziava che nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovessero orientarsi verso strumenti che avessero fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Il Garante dichiarava che in vigore dell'emergenza non fosse necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presentasse ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non era richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consentisse il monitoraggio sistematico degli utenti.
- **Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme:** Nel caso in cui la piattaforma prescelta avesse comportato il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, veniva indicato che il rapporto con il fornitore dovesse essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si fosse ritenuto necessario ricorrere a piattaforme più complesse che erogassero servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, veniva indicato che si dovessero attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Veniva ribadito che le istituzioni scolastiche e universitarie dovessero assicurarsi che i dati trattati per loro conto fossero comunque utilizzati solo per la didattica a distanza.

- **Sulla Limitazione delle finalità del trattamento dei dati:** Il Garante indicava che il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell'università dovesse comunque limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

Il Garante precisava che i gestori delle piattaforme non potessero condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all'attività didattica.

Il Garante sottolineava inoltre che ai dati personali dei minori andasse garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione doveva, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

4. Human Right Watch quest'anno ha pubblicato un rapporto sulle violazioni della privacy di studenti, genitori ed insegnanti da parte delle piattaforme educative adottate durante la pandemia<sup>3</sup>.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali della Danimarca in un caso riguardante l'uso dei Chromebook nel comune di Helsingør, ha emesso in data 14 luglio 2022 un provvedimento nel quale ha evidenziato gravi violazioni e ha vietato il trasferimento dei dati a paesi terzi e l'uso di Google Workspace<sup>4</sup>.
6. Durante l'esame tecnico organizzativo di Microsoft Office 365, compreso Microsoft Teams, nella configurazione del progetto pilota del Ministero dell'Istruzione del Baden - Württemberg, il locale Garante per la protezione dei dati personali ha riscontrato alcune gravi carenze e numerose criticità nell'uso a fini didattici di tali piattaforme<sup>5</sup>.
7. La Corte dei Conti con due provvedimenti ha dichiarato la responsabilità personale dei funzionari pubblici nell'adempimento degli obblighi previsti dalle norme sul trattamento dei dati personali (v. sentenze n. 246 del 28 maggio 2019 Sezione Giurisdizionale del Lazio e n. 429 del 31 ottobre 2019 Sezione Giurisdizionale della Calabria).
8. L'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di acquisire software devono realizzare una valutazione comparativa e dare preferenza alle soluzioni in software libero.
9. Le "Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni" adottate da AgID con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019, forniscono indicazioni su come eseguire la valutazione comparativa, tra l'altro precisando che va realizzata anche quando il software viene utilizzato come servizio.

<sup>3</sup><https://www.hrw.org/report/2022/05/25/how-dare-they-peep-my-private-life/childrens-rights-violations-governments>

<sup>4</sup><https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/jul/datatilsynet-ncdlaegger-behandlingsforbud-i-chromebook-sag->

<sup>5</sup><https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ms-365-schulen-hinweise-weiteres-vorgehen/>

10. con invito n.402-2021<sup>6</sup> del 2/4/2021 l'Ufficio del difensore civico per il digitale presso AgID concludeva il procedimento attivato con segnalazione invitando "...a porre rimedio a quanto segnalato in violazione dell'art.68 del CAD e delle Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni." e rappresentava "che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165".
11. Con decreto legge 31/5/2021, n. 77 è stato introdotto l'art. 18-bis del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 che prevede il dovere di AgID di procedere, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dal d. lgs. 7/3/2005 n. 82.

tanto premesso il sottoscritto,

## **chiede**

l'accesso ai seguenti documenti:

1. copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;
3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che erogano servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a di-

<sup>6</sup>[https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository\\_files/adg-2021-0007647-allegato-segn\\_9\\_2020\\_csegn230\\_2021\\_invito402-2021.pdf](https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/adg-2021-0007647-allegato-segn_9_2020_csegn230_2021_invito402-2021.pdf)

stanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo;

5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.
6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo;

#### **dichiara**

- di essere a conoscenza di quanto segue:
  - della presente domanda sarà data notizia da parte dell'Ufficio competente per l'accesso ad eventuali soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione;
  - che l'accesso civico può essere negato, escluso, limitato o differito solo nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 5-bis del D.lgs 14/03/2013, n. 33;
  - che nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- di voler ricevere i documenti richiesti all'indirizzo di posta elettronica certificata [comunicazioni@pec.monitora-pa.it](mailto:comunicazioni@pec.monitora-pa.it), come allegati in formato .pdf in risposta alla presente comunicazione;
- che tutti i documenti e le risposte positive o negative ricevute a seguito della presente richiesta di accesso civico generalizzato saranno automaticamente resi accessibili al pubblico, privati dei dati personali eventualmente presenti nella mail di accompagnamento, tramite una apposita sezione del nostro sito, così da poter essere analizzati da studiosi e specialisti nell'ambito della protezione dei dati e del software libero.

Allega alla presente copia del documento di identità.

Milano, 19 settembre 2022

In fede,

Fabio Pietrosanti  
Co-fondatore di Monitora PA  
<https://monitora-pa.it>





Barletta, fa fede la data di protocollo

Al Sig. Fabio Pietrosanti  
Co-fondatore di Monitora PA


A mezzo pec al domicilio digitale indicato:  
comunicazioni@pec.monitora-pa.it

Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 – Sig. Fabio Pietrosanti:

### RISCONTRO

Il sottoscritto Antonio Francesco Diviccaro in qualità di Dirigente dell'I.I.S.S. "Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta, in riferimento alla "Richiesta di accesso civico generalizzato" pervenuta in data 20/09/2022 e assunta a protocollo n. 7839 a questo Istituto e volta ad ottenere ai sensi dell'art. 5 e segg. del D.Lgs 33/2013 l'accesso ai seguenti documenti:

1. *copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;*
2. *copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;*
3. *copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che erogano servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;*
4. *copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo;*
5. *copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.*
6. *copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.*



**Considerata** la normativa di cui all'art. 5 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, con la quale nell'introdurre nel nostro ordinamento l'istituto dell'accesso civico generalizzato, viene attribuito a chiunque il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", per la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa


**vista** la portata dell'art. 5 bis, c. 1 – 3, del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, da cui risultano illegittimi i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti indicati dal suddetto articolo

**richiamata** la nota "Rif. Prot. ANAC n. 2022-75508 del 23.09.2022" avente ad oggetto proprio il caso in esame, con la quale l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, nel richiamare la norma e le proprie Linee guida emanate, ricorda ed evidenzia come non vi siano altre possibilità per rigettare un'istanza di accesso civico generalizzato al di là di quelle indicate espressamente nell'articolo 33 nei commi da 1 a 3 del D.Lgs 14/03/2013

**accertato** che alcune informazioni richieste si riferiscono anche ad operazioni non di competenza delle istituzioni scolastiche (punti 2-4-5-6), come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti con trattamenti di dati personali su "larga scala" come da Linee Guida del WP29

**considerato** che emerge, dalla semplice lettura della domanda di accesso, che l'interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire ingente documentazione senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l'onerosità dell'ostensione documentale con conseguente carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione, al pari delle richieste massive uniche (In proposito si richiama la sentenza n. 503 del 3-12-2021, con la quale il T.A.R. per l'Abruzzo Pescara, Sez. I, ha affermato: "Ed infatti, in materia di accesso civico generalizzato, il diritto di accesso non può essere espletato in pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l'economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove, come nel caso in esame, sia in gioco altresì il coinvolgimento di un numero imprecisato di soggetti controinteressati. La natura massiva della istanza presentata imporrebbe all'amministrazione di porre in essere complessi oneri procedurali al fine di acquisire il consenso dei numerosi controinteressati menzionati nell'istanza, nonché per la successiva rielaborazione del documento da esibire che dovrebbe essere emendato dei nominativi dei soggetti che si sono opposti all'ostensione dei loro dati, per cui ciascun documento dovrebbe essere ristrutturato e manipolato attraverso interventi selettivi con eventuale trasfusione del materiale acquisito in un documento finale utile a fornire le informazioni oggetto di richiesta, diversamente da quanto sarebbe accaduto in presenza di un'istanza dal perimetro quantitativo più ragionevole e coerente con le esigenze e le risorse operative dell'amministrazione")

**tenuto conto** che, con la fine dello stato di emergenza, non è venuto meno il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni", in quanto lo stesso esplica ancora i suoi effetti, fino a indicazione contraria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati (in quanto l'Autorità non ne circoscrive le indicazioni al solo stato di emergenza, come erroneamente da voi sostenuto), e contiene indicazioni di buon senso e di corretta applicazione della normativa privacy all'interno delle scuole (a prescindere dallo stato di emergenza in cui lo stesso provvedimento è stato emanato)



**accertato** che il Registro Elettronico "Spaggiari" non è stato adottato dall'Istituto scolastico in seguito alla pandemia da Covid-19 e in nessun caso si può collegare la sua adozione allo stato di emergenza; e che trattasi di un'applicazione web progettata, sviluppata e fornita in piena sicurezza in modalità SaaS, azienda dotata di un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni certificato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 e fornitore qualificato SaaS per le P.A. per tutti gli applicativi in commercio e che le misure di sicurezza e protezione delle informazioni e dei dati personali adottate per i registri, come per tutte le altre applicazioni Spaggiari, sono descritte nei documenti pubblici e raggiungibili dalla pagina <http://www.spaggiari.eu/sicurezza/sicurezza.html>

**accertato** che la Ditta proprietaria dell'applicativo AXIOS, in dotazione all'Ufficio di segreteria, ha predisposto un riscontro destinato alle scuole clienti per chiarire i punti di cui all'accesso civico del Sig. Pietrosanti, liberamente consultabile al link [https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/10/03.10.22-FOIA-Comunicazione-ai-DS-e-DSGA\\_signed.pdf](https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/10/03.10.22-FOIA-Comunicazione-ai-DS-e-DSGA_signed.pdf)

**effettuata**, nel caso in esame, la valutazione secondo la quale, per la tutela della trasparenza mediante l'accesso civico generalizzato non sia necessaria una motivazione specifica ma quantomeno ne sia richiesta una minima concretezza. Considerato infatti che è proprio nella concretezza che sembra difettare la richiesta in oggetto in quanto la stessa appare ridursi ad un mero controllo preventivo e successivo in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative per il quale si è espresso il TAR del Lazio il 20 ottobre 2020 - *non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni* - esprimendo una volontà normativa che rifiuta l'ostensione dei documenti amministrativi, intesa come strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato

**visto** che il RTD delle scuole italiane è stato individuato presso il Ministero dell'Istruzione con nota 2260 del 5/12/2019 nella persona del responsabile della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

**visto** il parere formulato dal competente Ufficio del Ministero dell'Istruzione e al Direttore Generale dell'USR Puglia in qualità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione prot. 44110 del 14/10/2022

**considerato** il rischio di lesione della riservatezza del personale scolastico, degli studenti e dei genitori dei medesimi, derivante dall'eventuale ostensione dei documenti richiesti, rientrando i dati anagrafici contenuti nella plurima documentazione richiesta tra quelli sensibili e non potendosi Escludere che da essi possano desumersi ulteriori elementi informativi ancor più personali

**ravvisata** la necessità di tutelare l'interesse pubblico per le ragioni esposte

## comunica

### il rigetto della richiesta.

Distinti saluti



Il Dirigente  
Onio Francesco Diviccaro

DSGA: AMF

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY  
130 St. George Street  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Canada

